



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28-03-19 Numero 12

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" E DEFINIZIONE NUMERO RATE E SCADENZE ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 11:45, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	P	MARCELLINI GABRIELE	P
DE DOMINICIS RICCARDO	P	SPECA STEFANO	P
D'ALESSIO BARBARA	P	DI CARLO ALBERTO	P
DE GREGORIS CINZIA	P	MARCOZZI STEFANO	P
DI LORENZO GENNARINO	P	DI GIACOMO PIERGIUSEPPE	P
TULINI MARIO	P	DI GIACOMO DOMENICA	P
CRISTOFARI JACOPO	A		
Assegnati 13		Presenti n. 12	
In carica 13		Assenti n. 1	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Scarpone Dssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 lascia ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

Atteso in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 i comuni possono adottare i coefficienti Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del +/-50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

Richiamato inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti "TARI" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28/04/2016;

Attesa la necessità di aggiornare il Regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/04/2016 alle modifiche normative introdotte dalla Legge di bilancio 2019, L. 145/2018, con particolare riguardo alle nuove disposizioni sugli incentivi agli uffici tributi per lo svolgimento delle attività di accertamento (nuovo art. 43 del Regolamento) ed alla proroga, per l'anno 2019, della facoltà di deroga ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, nonché di non considerare quelli di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (nuovo art. 14 comma 4);

Preso atto, inoltre, del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in base al quale andrebbero esclusi dalla tassazione Tari solo gli immobili che risultino non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati) non avendo alcuna rilevanza la scelta soggettiva del titolare di non utilizzare l'immobile; pertanto, sono soggetti a Tari anche gli immobili non utilizzati, nonostante non risultino essere allacciati alle reti idriche o privi di arredi, e ravvisata, di conseguenza, l'opportunità di inserire una riduzione per le utenze domestiche relative alle abitazioni tenute a disposizione prive di mobili, suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Tenuto conto che con il suddetto regolamento:

- la tariffa del tributo si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999;
- assimila ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A;
- suddivide le utenze domestiche e non domestiche nelle categorie elencate negli allegati B e C;
- esclude dal tributo le fattispecie elencate nell'articolo 8 e nell'art. 30;
- disciplina al titolo IV le riduzioni (fabbricati rurali ad uso abitativo, per compostaggio rifiuti umidi, zone non servite, utenze non domestiche non stabilmente attive, riciclo rifiuti assimilati) ed in particolare all'articolo 30 "Ulteriori riduzioni ed esenzioni" prevede un regime agevolativo per i soggetti svantaggiati;
- individua all'art. 10 le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- definisce i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, redatto ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";

il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto l'art. 37 (Riscossione) del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), il quale al comma 6) prevede che "*Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate annue* ...";

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire, con il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Tari, per l'anno 2019, il numero di rate e le scadenze di versamento Tari;

Ritenuto opportuno fissare per il pagamento della TARI relativa all'anno 2019, numero quattro rate annue;

Ritenuto di prevedere le seguenti scadenze di pagamento:

- 1^ rata TARI scadenza al 31/07/2019;
- 2^ rata TARI scadenza al 31/08/2019;
- 3^ rata TARI scadenza al 30/09/2019;
- 4^ rata TARI scadenza al 31/10/2019;
- Rata unica TARI scadenza al 31/10/2019;

Preso atto che l'art. 1, comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n.0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 45 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, in sostituzione del precedente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti “TARI”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/04/2016;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune;
 - ♦ all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 6) di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l’anno 2019, in numero 4 RATE, con SCADENZA nei mesi di LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE – OTTOBRE, con versamento da effettuarsi entro l’ultimo giorno di ogni mensilità, oppure in un’unica soluzione entro il 31 OTTOBRE 2019;
- 7) di stabilire le seguenti modalità di calcolo delle rate TARI 2019:
 - 1^ RATA, scadenza mese di LUGLIO: pari all’importo dovuto per il primo trimestre applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 01.01.2019 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale;
 - 2^ RATA, scadenza mese di AGOSTO: pari all’importo dovuto per il secondo trimestre applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 01.01.2019 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale;
 - 3^ RATA, scadenza mese di SETTEMBRE: pari all’importo dovuto per il terzo trimestre applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 01.01.2019 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale;
 - 4^ RATA, scadenza mese di OTTOBRE: pari all’importo dovuto per il quarto trimestre applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 01.01.2019 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale;
 - RATA UNICA, scadenza 31/10/2019: pari all’importo dovuto per l’intero anno applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 01.01.2019 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale;
- 8) di dare atto che il tributo TARI per l’anno 2019 è versato al Comune di Civitella del Tronto, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 30/09/2014, tramite modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F24) ovvero mediante bollettino di conto corrente postale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente

D E L I B E R A

di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Di Pietro Cristina

Il Segretario Comunale
Scarpone Dssa Maria Grazia